


**MODIFICAZIONI
E AGGIUNTE LEGISLATIVE
AL R.D. 8 GENNAIO 1931, N. 148**



REGIO DECRETO 30 SETTEMBRE 1920, N. 1538

Regolamento speciale riguardante la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata, province e comuni

(pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" del 10 novembre 1920, n. 265)

omissis

Art. 9.

La invalidità deve risultare da un certificato medico, debitamente autenticato, per il quale la Cassa potrà stabilire un apposito formulario.

Nel caso in cui si proceda all'accertamento della invalidità mediante il Collegio medico di cui all'art. 42 del regolamento tipo per il personale, approvato con decreto 10 marzo 1920, n. 3176, del Ministero dei lavori pubblici, la Cassa avrà diritto di far intervenire nel Collegio stesso un medico di propria fiducia.

La Cassa potrà chiedere che la invalidità sia accertata mediante il Collegio medico, di cui all'art. 42 del regolamento suddetto e con l'intervento di un medico di propria fiducia, anche nel caso in cui non sia sorta contestazione tra l'agente e l'azienda per la dispensa dal servizio.

In ogni caso dall'accertamento sanitario dovrà risultare la causa e il grado della invalidità ed in particolare dovrà risultare se l'invalidità abbia carattere soltanto professionale, o assuma anche il carattere determinato dal comma 2 dell'art. 7 del D.L.vo Lgt. 21 aprile 1919, n. 603.

omissis

REGIO DECRETO 3 APRILE 1942, N. 536

Coordinamento delle norme sul trattamento di richiamo alle armi del personale di ruolo dei pubblici servizi di trasporto in concessione

(pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" del 2 giugno 1942, n. 130)

Visto l'art. 3, n. 1, della L. 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, sulla disciplina delle condizioni di lavoro del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione;

Visto l'art. 35 della L. 10 giugno 1940, n. 653, sul trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi;

Visto il contratto collettivo di lavoro nazionale 12 settembre 1941-XIX con il quale si è provveduto a disciplinare il trattamento del personale di ruolo di cui agli artt. 8 e 9 del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 dipendente da Aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione, ad eccezione delle tranvie urbane, richiamato o trattenuto alle armi o arruolatosi volontariamente per qualunque esigenza nelle Forze Armate.

Ritenuta la opportunità di provvedere al coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di richiamo alle armi per il personale di ruolo di cui agli artt. 8 e 9 del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, dipendente da Aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione, rappresentate dalla Federazione nazionale fascista esercenti imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze e per le comunicazioni.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1940, le aziende rappresentate dalla Federazione nazionale fascista esercenti imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna, tranne quelle di cui all'art. 2 del presente decreto, sono escluse, nei confronti del dipendente personale di ruolo, il cui trattamento di richiamo alle armi

e regolato dal contratto collettivo di lavoro nazionale 12 settembre 1941-XIX, dall'applicazione della L. 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, e successive modificazioni, sul trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi.

Art. 2.

Per il personale di ruolo di cui all'art. 8 e per quello di cui all'art. 9 del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, dipendente da aziende tranviarie urbane, rappresentate dalla Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna, il trattamento previsto dalla L. 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, e successive modificazioni e integrazioni, sostituisce sino alla concorrenza dell'ammontare relativo e a decorrere dal 1° gennaio 1940-XVIII il trattamento stabilito dall'art. 31 dell'allegato A al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 24 e 25 del decreto stesso.

omissis

**DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO**

13 SETTEMBRE 1946, N. 303 (1)

**Conservazione del posto ai lavoratori chiamati alle armi
per servizio di leva**

(pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" del 20 novembre 1946, n. 264)

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 2111 del Codice Civile;

Visto il R.D.L. 1° aprile 1935, n. 343 e successive modificazioni, concernenti il trattamento del personale statale e degli enti pubblici richiamati alle armi per mobilitazione;

Vista la L. 10 giugno 1940, n. 653 e successive modificazioni, concernenti il trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi;

Visto il D.L.vo Lgt. 5 maggio 1946, n. 418, concernente la conservazione del posto agli impiegati delle classi 1924, 1925, 1926, chiamati alle armi;

Visto l'art. 4 del D.L.vo Lgt. 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il D.L.vo Lgt. 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per la guerra, per la marina militare, per l'aeronautica, per l'industria e commercio, per il tesoro e per la grazia e giustizia;

Ha sanzionato e promulga:

Art. 1.

La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo del servizio militare di leva ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto.

Il tempo trascorso in servizio militare di leva e fino alla presentazione di cui all'art. 3 può essere, mediante contratti di lavoro, computato agli effetti dell'anzianità (2).

(1) Vedi anche D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 273 (pubblicato nella G.U. n. 110 del 5 maggio 1964).

(2) Comma dichiarato incostituzionale, in riferimento all'art. 52, comma 2,

Art. 2.

Il presente decreto si applica a tutti i lavoratori delle classi 1924 e successive, nonché ai lavoratori di classi precedenti rinviati per qualsiasi motivo alla chiamata di dette classi, che, anteriormente alla chiamata alle armi, siano alle dipendenze dello stesso datore di lavoro da oltre tre mesi (3).

Art. 3.

Al termine del servizio militare di leva per congedamento o per invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore, entro trenta giorni dal congedamento o dall'invio in licenza, deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio. In mancanza il rapporto di lavoro è risolto.

Art. 4.

Per i lavoratori che si trovano già nelle condizioni previste nell'articolo precedente, la presentazione deve avvenire entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 5.

La vigilanza per l'applicazione del presente decreto è affidata all'Ispettorato del lavoro.

Le contravvenzioni al presente decreto sono punite con l'ammenda da lire 2.000 a lire 20.000 per ogni persona alla quale si riferisce la contravvenzione.

Art. 6.

Il D.L.vo Lgt. 5 maggio 1946, n. 418, è abrogato.

omissis

della Costituzione con sentenza della Corte Costituzionale n. 8 del 7 febbraio 1963, con conseguente obbligo di commutare in ogni caso il tempo trascorso in servizio di leva agli effetti dell'anzianità di servizio.

(3) Dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale n. 144 del 16 maggio 1984, per violazione degli artt. 3 e 52, comma 2, della Costituzione, limitatamente alle parole "anteriormente alla chiamata alle armi siano alle dipendenze dello stesso datore di lavoro da oltre tre mesi".

**DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO
DELLO STATO
9 NOVEMBRE 1947, N. 1363**

Abolizione della categoria del personale ordinario di cui all'art. 8 del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, relativo al trattamento del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna esercitate in regime di concessione

(pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" dell'11 dicembre 1947, n. 284)

omissis

Art. 1.

E' abolita la categoria del personale ordinario di cui all'art. 8 del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, relativo al trattamento del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione.

Il personale straordinario, di cui allo stesso articolo, assume la denominazione di personale avventizio.

Art. 2.

Gli agenti con la qualifica di operaio, aiuto operaio, cantoniere e manovale, aventi un minimo di cinque anni di effettivo servizio al 1° luglio 1947, ed in possesso dei prescritti requisiti fisici e morali, sono trasferiti nella categoria del personale di ruolo dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Gli operai, aiuto operai, cantonieri e manovali che, in quanto mancanti dell'anzianità di cui al comma precedente, non sono trasferiti nella categoria del personale di ruolo, conservano *ad personam* i diritti acquisiti con la qualifica O.A.P. (*ordinari ad personam*) ed hanno la preferenza assoluta nelle assunzioni in ruolo che potranno avere luogo nelle rispettive qualifiche.

Art. 3. (1)

Gli agenti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto,

(1) Modificato con L. 26 luglio 1956, n. 1034.

rivestano le qualifiche di guardiano, guardabarriera, scritturale, dattilografo e fattorino d'ufficio, e quelli dei servizi di navigazione aventi qualifiche assimilate, passano a far parte della categoria del personale avventizio, conservando i diritti acquisiti.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica.

omissis

DECRETO LEGISLATIVO 7 MAGGIO 1948, N. 657

Inquadramento nella categoria di ruolo di cui al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, del personale effettivo di autofilovie esercitate da aziende tranviarie nello stesso centro urbano

(pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" del 12 giugno 1948, n. 135)

omissis

Art. 1.

Il personale effettivo di servizi automobilistici e filoviari urbani, avente la qualifica di conducente, fattorino e controllore e dipendente da aziende esercenti anche servizi tranviari nello stesso centro urbano, è inquadrato nella categoria del personale di ruolo di cui all'art. 8 del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il personale ordinario dei servizi indicati nell'articolo precedente, avente la qualifica di operaio, aiuto-operaio e manovale con un minimo di cinque anni di effettivo servizio, al 1° luglio 1947, e che sia in possesso dei prescritti requisiti fisici e morali, è inquadrato nella predetta categoria del personale di ruolo dalla data di cui al precedente articolo.

Gli operai, aiuto-operai e manovali, che, in quanto mancanti della indicata anzianità, non abbiano titolo all'inquadramento nella categoria del personale di ruolo, conservano, *ad personam* i diritti acquisiti con la qualifica O.A.P. (ordinari *ad personam*) ed hanno la preferenza assoluta nelle assunzioni in ruolo che potranno aver luogo nelle rispettive qualifiche.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della

Repubblica Italiana.

omissis

LEGGE 24 MAGGIO 1952, N. 628

Estensione delle norme del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, al personale delle filovie urbane ed extraurbane e delle autolinee urbane

(pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" del 18 giugno 1952, n. 139)

omissis

Art. 1.

Le disposizioni del Regio Decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e relativi allegati, nonché le aggiunte e modificazioni legislative successivamente intervenute, sono estese, dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) al personale delle filovie urbane ed extraurbane esercitate da aziende municipalizzate e private;

b) al personale dei servizi automobilistici urbani esercitati da aziende municipalizzate e private;

c) al personale dipendente dalle aziende di cui alla precedente lettera b) addetto ai servizi automobilistici extraurbani che siano riconosciuti dal Ministero dei Trasporti accessori e direttamente complementari, nell'ambito della stessa azienda, di quelli esercitati nei centri urbani.

Art. 2.

Ai fini della presente legge sono da considerarsi urbani i servizi automobilistici che si svolgono per intero nell'ambito del centro abitato o colleghino con lo stesso o tra di loro frazioni con continuità di abitato od allaccino i centri urbani con i sobborghi, con i propri scali ferroviari e portuali, con i propri aeroporti, ovvero colleghino tra di loro centri urbani costituenti un unico

¹ Le determinazioni relative al quantitativo di personale aziendale sono di spettanza degli organi regionali per i servizi di trasporto di competenza regionale (Vedi D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 e D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753).

complesso economico-sociale.

Art. 3.

Il personale di ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna e quello dei servizi pubblici di trasporto di cui al precedente art. 1, è classificato nella categoria del personale avventizio previsto dall'art. 1, comma 2 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 9 novembre 1947, n. 1363, se dipendente da Azienda per la quale, a giudizio del Ministero dei Trasporti (Ispettorato Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione), sia sufficiente un numero di agenti non superiore a 25 per assicurare la regolarità e la sicurezza dell'esercizio¹ (1).

Alla categoria del personale avventizio, di cui al precedente comma, appartiene anche il personale di aziende esercenti ferrovie private autorizzate al pubblico servizio.

Restano comunque in vigore le disposizioni dell'art. 2 della legge 14 maggio 1949, n. 269, relativa alla iscrizione al Fondo nazionale di previdenza per gli addetti ai pubblici trasporti, con decorrenza 1° gennaio 1945, del personale di ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna dipendente da azienda per la quale sia sufficiente un numero di agenti non superiore a quello indicato nel comma precedente, salve sempre le condizioni di miglior favore eventualmente esistenti.

omissis

(*) La presente legge sostituisce la previgente disciplina di cui al R.D. 3 aprile 1942, n. 536 e al D.lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303.

LEGGE 3 MAGGIO 1955, N. 370 (*)

Conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi

(pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" del 16 maggio 1955, n. 112)

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Il richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze armate degli operai permanenti e temporanei nonché degli incaricati stabili e provvisori dipendenti dallo Stato sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo del richiamo stesso e il predetto personale ha diritto alla conservazione del posto.

Il tempo trascorso in servizio militare da richiamato e fino alla presentazione per riprendere il posto di lavoro è computato agli effetti dell'anzianità di servizio.

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche in caso di richiamo alle armi, per qualunque esigenza delle Forze armate, del personale dipendente dalle Province, dai Comuni, dagli enti e istituti di diritto pubblico e dalle aziende municipalizzate.

Art. 3.

Per i richiami del personale indicato negli artt. 1 e 2, determinati da esigenze militari di carattere eccezionale, resta ferma ogni altra disposizione contenuta nel D.L. 1° aprile 1935, n. 343, convertito nella L. 3 giugno 1935, n. 1019, e successive modificazioni.

Art. 4.

Per i rapporti di lavoro dei prestatori d'opera i quali, all'atto del richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze armate, sono alle dipendenze di un privato datore di lavoro si applica la disposizione del comma 2 dell'art. 2111 del Codice civile, in relazione ai commi 1 e 3 dell'art. 2110 dello stesso Codice.

Art. 5.

Alla fine del richiamo di cui ai precedenti artt. 1, 2 e 4, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere la sua occupazione, entro il termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore ad un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma non a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi.

Il lavoratore, salvo il caso di cui al comma 1 dell'art. 2119 del Codice civile, non può essere licenziato prima che siano trascorsi tre mesi dalla ripresa della occupazione.

Nel caso che, senza giustificato impedimento, il lavoratore non si ponga a disposizione del datore di lavoro nei termini sopra indicati, è considerato dimissionario.

Rimangono salve le condizioni più favorevoli ai lavoratori contenute nei contratti di lavoro.

Le norme previste dal presente articolo sono applicate anche ai trattenuti alle armi.

Art. 6.

Le contravvenzioni alla presente legge sono punite con l'ammenda da lire 10.000 a lire 80.000 per ogni persona alla quale si riferisce la contravvenzione.

Con la stessa ammenda, a modifica dell'art. 5 del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303, sono punite le contravvenzioni alle norme sulla conservazione del posto ai lavoratori chiamati alle armi.

Art. 7.

La vigilanza per l'applicazione degli artt. 2 e 4 della presente legge è esercitata dagli ispettori del lavoro.

omissis

LEGGE 26 LUGLIO 1956, N. 1034

Modifica dell'art. 3 del D.L.C.P.S. 9 novembre 1947, n. 1363: Passaggio in ruolo di alcune categorie del personale dipendente da aziende ferrotranviarie e degli agenti dei servizi di navigazione aventi qualifiche assimilate

(pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" del 15 settembre 1956, n. 233)

omissis

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle aziende soggette all'applicazione del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 e successive modificazioni, gli agenti che rivestono le qualifiche di guardiano, fattorino di ufficio e dattilografo nonché la qualifica di alunno d'ordine e di stazione, sostitutiva della qualifica di scritturale per effetto della L. 6 agosto 1954, n. 858, cessano dall'appartenere alla categoria del personale avventizio prevista dall'art. 3 del D.L.C.P.S. 9 novembre 1947, n. 1363, e passano a far parte della categoria del personale di ruolo, quando abbiano compiuto due anni di effettivo servizio e sempreché in possesso dei prescritti requisiti fisici e morali.

Il servizio già prestato da tali agenti è valido ai fini del com-

(1) Con sentenza n. 93 del 12 luglio 1979 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, commi 2 e 3, del R.D. n. 148/1931, come modificato dalla L. n. 633/1957, nella parte in cui dispone l'improponibilità e non la improcedibilità dell'azione giudiziaria in caso di mancata o tardiva presentazione del reclamo gerarchico nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della qualifica o l'accertamento di ogni altro diritto non esclusivamente patrimoniale, diverso dal riconoscimento della qualifica, inerente al rapporto di lavoro.

Con successiva sentenza n. 136 del 3 maggio 1985, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità delle stesse disposizioni, come modificate dalla precedente pronuncia, riconoscendo l'applicabilità in via analogica dell'art. 443 c.p.c. (sospensione del giudizio e concessione all'interessato del termine di 60 gg. per proporre il ricorso) nonché l'applicabilità della prescrizione ordinaria nel caso di inerzia dell'inte-

pimento del periodo di prova previsto dall'art. 13 dell'allegato A al R.D. n. 148 e ai fini del loro trasferimento in ruolo non valgono i limiti di età previsti dall'art. 10 dell'allegato A al richiamato Decreto n. 148.

Art. 2.

Gli interessati debbono essere iscritti, alla data del loro trasferimento in ruolo, al Fondo nazionale di previdenza per gli addetti ai pubblici trasporti.

Il servizio già prestato nella categoria del personale avventizio è riconosciuto utile ai fini del trattamento di previdenza stabilito per gli iscritti al suindicato Fondo nazionale di previdenza.

Ai fini del trattamento di previdenza è data facoltà ai lavoratori appartenenti alle qualifiche di cui al precedente articolo, di richiedere, mediante riscatto, il riconoscimento del periodo di servizio precedentemente prestato in qualità di avventizio secondo le norme stabilite dalla L. 14 maggio 1949, n. 269.

Art. 3.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli agenti dei servizi di navigazione interna aventi qualifiche assimilate.

Art. 4.

Per effetto di quanto disposto dalla presente legge l'appartenenza alla categoria del personale avventizio è limitata agli agenti aventi la qualifica di guardabarriera, al personale di cui all'art. 3 della L. 24 maggio 1952, n. 628, ed al personale straordinario di cui all'art. 8, terz'ultimo comma, del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148.

omissis

LEGGE 24 LUGLIO 1957, N. 633

Modifiche all'art. 10 del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, sul trattamento giuridico economico del personale delle f e r r o v i e , tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione

(pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" del 3 agosto 1957, n. 193)

omissis

Articolo unico.

Le controversie individuali relative ai rapporti soggetti alle norme del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, sono di competenza dell'autorità giudiziaria.

L'agente che intende adire l'autorità giudiziaria contro un provvedimento dell'azienda che lo riguarda, deve preventivamente proporre reclamo in via gerarchica entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento, presentandolo al superiore immediato che è tenuto a rilasciare ricevuta (1).

L'azienda deve comunicare al reclamante le proprie determinazioni entro trenta giorni dalla presentazione del reclamo, e, decorso tale termine, anche se l'azienda non abbia risposto, il reclamante può adire l'autorità giudiziaria proponendo la relativa azione entro i successivi sessanta giorni. L'omissione del reclamo nel termine suddetto comporta l'improponibilità dell'azione giudiziaria, salvo quanto disposto nel seguente comma (1).

Il diritto a competenze arretrate e ad altre prestazioni di natura esclusivamente patrimoniale si prescrive nel termine previsto negli artt. 2948, 2955 e 2956 del Codice civile. L'azione giudiziaria non può essere proposta se l'avente diritto non abbia presentato reclamo in via gerarchica e non siano trascorsi trenta giorni dalla presentazione del reclamo stesso.

(1) Vedi nota n. 1 all'art. 3 della L. 24 maggio 1952, n. 628.

omissis

LEGGE 22 SETTEMBRE 1960, N. 1054

Estensione delle norme contenute nel R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 al personale degli autoservizi extraurbani

(pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" dell'8 ottobre 1960, n. 247)

omissis

Art. 1.

Le disposizioni del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, i relativi allegati e le successive aggiunte e modificazioni, sono estesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani, anche se non direttamente dipendente da azienda concessionaria, e sempreché, a giudizio del Ministero dei trasporti – Ispettorato Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione – risulti superiore a 25 il numero di personale occorrente per le normali esigenze di tutti gli autoservizi, anche se urbani, ovunque esercitati dall'azienda (1).

Per gli autoservizi esercitati da aziende concessionarie di linee ferroviarie, tranviarie, filoviarie e di navigazione interna, si terrà conto, a fini dell'applicazione del precedente comma, del complesso del personale occorrente alle normali esigenze di tutti i servizi aziendali.

Art. 2.

Il rapporto di lavoro del personale di autoservizi extraurbani, che non ricada sotto l'applicazione del precedente art. 1, è regolato dal contratto di lavoro stipulato per il personale al quale si applica la presente legge.

Art. 3.

A completamento delle disposizioni contenute nella L. 24 mag-

(*) Abrogata dall'art. 1, comma 1, della L. 12 luglio 1988, n. 270.

gio 1952, n. 628, l'art. 1 della presente legge si applica anche nei confronti del personale di autoservizi urbani per il quale ne ricorrano le condizioni.

Art. 4.

Le disposizioni del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, i relativi allegati e le successive aggiunte e modificazioni, con le estensioni previste dalla presente legge si applicano a tutto il personale degli autoservizi urbani ed extraurbani in concessione od in esercizio ad aziende private o municipalizzate, o a Comuni, Province, Regioni, Consorzi od altri enti pubblici.

Art. 5.

Gli enti o aziende cessionari di autoservizio urbano od extraurbano sono obbligati al mantenimento in servizio, con la conservazione dei diritti acquisiti, in applicazione della presente legge o della L. 24 maggio 1952, n. 628, del personale che alla data della cessione ha diritto alla applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 della presente legge.

Qualora per effetto di cessione di autoservizio urbano od extraurbano resti alle dipendenze dell'ente o azienda cedente un numero di personale inferiore a 25, spetta a quest'ultimo la conservazione dei diritti già acquisiti ai sensi della presente legge o della L. 24 maggio 1952, n. 628.

omissis